



sati a condizione che essi stipulino una nuova polizza popolare o senza visita medica e la mantengano in vigore di importo adeguatamente più elevato di quello della polizza rescissa.

Tale agevolazione viene concessa mediante prestazione assicurativa garantita da una polizza emessa in tariffa doppia mista, il cui capitale caso morte è pari all'importo dei premi a suo tempo versati e sulla quale non saranno ammessi, né riduzioni, né riscatti, né prestiti.

L'autorizzazione in oggetto è valida a partire dall'aprile 1958 fino al 31 marzo 1959 e limitatamente ad un numero di contratti che assicurino a scadenza un importo complessivo non superiore ad un miliardo di lire.

Più premesso, l'"Alleanza" ha chiesto che l'Istituto partecipi a questo atto facilitatore di ripresa di rapporto assicurativo con titolari di polizze rescisse assumendo a suo carico l'aliquota, inerente alla cessione legale (10%) della prestazione agguintiva che essa intende concedere.

Per l'I.N.A., quale cessionario le.